

OGGETTO: Autorizzazione al trasferimento di sede e dell'attività del presidio di Recupero e Riabilitazione Funzionale, gestito dalla società F.K.T. Salvetti S.r.l. (P. IVA 01110831003), da Piazza degli Ontani, 11 – 00172 Roma a Viale della Bella Villa, 90/A/B – 00172 Roma.

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio Dott. Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario ad Acta per la realizzazione degli obiettivi di risanamento finanziario previsti nel piano di rientro dai disavanzi regionali nel settore sanitario;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2014 con la quale l'Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato Sub commissario per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n.13;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 10 febbraio 2011;
- la Legge Regionale 14 luglio 2014, n. 7 e, in particolare, l'art. 2, commi da 73 a 80;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00123 del 16.7.2012 avente ad oggetto: *“Provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale definitivo in favore del presidio sanitario denominato “Struttura Ambulatoriale F.K.T. Salvetti S.r.l.”, gestito dalla F.K.T. Salvetti S.r.l. (P.IVA 01110831003) con sede in Piazza degli Ontani n. 11 - 00172 Roma”;*

VISTA l'istanza presentata dal legale rappresentante della Società F.K.T. Salvetti S.r.l, acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 104184 del 26/02/2016, con la quale è stata chiesta l'autorizzazione all'esercizio del presidio di Recupero e Riabilitazione Funzionale nei locali di viale della Bella Villa, 90/A/B – 00172 Roma;

CONSIDERATO che la documentazione prodotta, compreso il provvedimento n. 3300 del 5.11.2015 del Comune di Roma di autorizzazione alla realizzazione, è conforme a quanto previsto dalle vigenti disposizioni;

VISTI:

- la nota prot. n. 139798 del 15.3.2016 con la quale è stato chiesto alla ASL RM/2 (ex RMB) - Dipartimento di Prevenzione, di effettuare, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del R.R. n. 2/2007, la verifica dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi relativi al presidio sanitario di Recupero e Riabilitazione Funzionale sito in viale della Bella Villa, 90/A/B – 00172 Roma;
- la nota prot. n. 79206 del 25/7/2016, acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 391766 del 25/7/2016, con la quale il Commissario Straordinario della ASL RM/2 ha espresso il parere favorevole di conformità del presidio di Recupero e Riabilitazione Funzionale, gestito dalla società F.K.T. Salvetti S.r.l. sito in viale della Bella Villa, 90/A/B – 00172 Roma;
- la nota prot. n. 89188 del 10.8.2016, acquisita alla Regione Lazio con prot. n. 423617 del 10.8.2016, con la quale il Commissario Straordinario della ASL RM/2 ha precisato, con riferimento al precedente parere rilasciato con nota prot. n. 79206 del 25/7/2016, che *“trattasi trasferimento di sede del presidio sanitario FKT SALVETTI S.r.l. in Viale della Bella Villa, 90/A/B, come si evince dalla Determinazione Dirigenziale del V Municipio n. 3300 del 5.11.2015”;*

RITENUTO che:

- in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7 della L.R. n. 4/2003, per le strutture già autorizzate

all'esercizio e accreditate istituzionalmente, nel caso di trasferimento di sede e dell'attività, le verifiche effettuate dall'Azienda Sanitaria competente, anche se effettuate in tempi diversi, devono essere unitariamente considerate ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio e del contestuale accreditamento istituzionale da una sede all'altra;

- l'attività della struttura già autorizzata e accreditata deve essere svolta senza soluzione di continuità;

RITENUTO, pertanto, di dover autorizzare il trasferimento di sede e dell'attività del presidio di Recupero e Riabilitazione Funzionale, gestito dalla società F.K.T. Salvetti S.r.l., già autorizzato all'esercizio e l'accreditato istituzionalmente con DCA n. U00123 del 16.7.2012, da Piazza degli Ontani, 11 – 00172 Roma a viale della Bella Villa, 90/A/B – 00172 Roma;

DECRETA

Per le motivazioni in premessa riportate, che si intendono integralmente richiamate,

Di disporre che:

- in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7 della L.R. n. 4/2003, per le strutture già autorizzate all'esercizio e accreditate istituzionalmente, nel caso di trasferimento di sede e dell'attività, le verifiche effettuate dall'Azienda Sanitaria competente, anche se effettuate in tempi diversi, devono essere unitariamente considerate ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio e del contestuale accreditamento istituzionale da una sede all'altra;
- l'attività della struttura già autorizzata e accreditata deve essere svolta senza soluzione di continuità;

Di autorizzare il trasferimento di sede e dell'attività del presidio di Recupero e Riabilitazione Funzionale, gestito dalla società F.K.T. Salvetti S.r.l., già autorizzato all'esercizio e l'accreditato istituzionalmente con DCA n. U00123 del 16.7.2012, da Piazza degli Ontani, 11 – 00172 Roma a viale della Bella Villa, 90/A/B – 00172 Roma;

Il presente provvedimento sarà trasmesso al legale rappresentante della società "F.K.T. Salvetti S.r.l.", al Municipio Roma V (ex VII) ed alla ASL RM/2.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli "Accordi contrattuali" di cui all'art. 8-quinquies del D.Lgs n. 502/1992.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti



Roma, li 06 OTT. 2016


